

**ATTO COSTITUTIVO COMITATO ORGANIZZATORE
"O.D.V. (OLIMPIADI DELLE VALLI)"**

Il giorno 13 del mese di GENNAIO dell'anno 2018 si sono riuniti i signori:

- 1) GRANERI FRANCESCA nata a Ciriè (TO) il 31/08/1995, residente a Ceres (TO) in via Cantoira n. 25, C.F.: GRNFNC95M71C722A;
- 2) VOTTERO QUARANTA MAURO, nato a Ciriè (TO) il 09/03/1970, residente a Mathi (TO) in via Torino n. 64, C.F.: VTTMRA70C09C722C;
- 3) CIRIANNI DOMENICO nato a Vibo Valentia (VV) il 10/05/1983, residente a Ceres (TO) in via G. Marconi n. 19, C.F.: CRNDNC83E10F537I;
- 4) PRANDINO FABIO nato a Torino il 05/11/1977, residente a Ceres (TO) in via Nino Costa n. 22, C.F.: PRNFBA77S05L219C;
- 5) BILI DAVIDE nato a Torino il 05/03/1997, residente a Cafasse (TO) in via Roma n. 190, C.F.: BLIDVD97C05L219A;
- 6) NOVERI SILVIA, nata a Ciriè (TO) il 05/02/1990, residente a Nole (TO) in via Alfieri n. 18, C.F.: NVRSLV90B45C722A, in qualità di rappresentante della Pro Loco di **ALA DI STURA**;
- 7) TONIETTA MARTINO, nato a Torino il 18/01/1995, residente a Torino in via San Bernardino n. 2 bis, C.F.: TNTMTN95A18L219J, in qualità di rappresentante del territorio di **BALME**;
- 8) EBOLI DAVIDE, nato a Torino il 26/11/1974, residente a Ceres (TO) in fraz. Voragno n. 60, C.F.: BLEDVD74S26L219U, in qualità di rappresentante della Pro Loco di **CERES**;
- 9) AIMO BOOT ALESSANDRA, nata a Lanzo Torinese (TO) il 23/09/1971, residente a Chialamberto (TO) in via Roma n. 71, C.F.: MBTLSN71P63E445D, in qualità di rappresentante della Pro Loco di **CHIALAMBERTO**;
- 10) CAIMOTTO RENZO, nato a Torino il 12/12/1986, residente a Torino in strada Delle Traverse n. 53, C.F.: CMTRNZ86T12L219U, in qualità di rappresentante della Pro Loco di **GROSCAVALLO**;
- 11) GABRIELE MARCO, nato a Torino il 08/07/1992, residente a Grugliasco (TO) in strada Della Pronda n. 191, C.F.: GBRMRC92L08L219A, in qualità di rappresentante della Pro Loco di **LEMIE**;

12) GENINATTI COSSATIN FULVIO, nato a Torino il 03/06/1967, residente a Mezenile (TO) in via Villa Inferiore Braida n. 16, C.F.: GNNFLV67H03L219G, in qualità di rappresentante della Pro Loco di **MEZZENILE**;

13) TORASSO DAVIDE, nato a Lanzo Torinese (TO) il 11/06/1977, residente a Pessinetto (TO) in via Mombresto n. 22 B, C.F.: TRSDVD77H11E445B, in qualità di rappresentante della Pro Loco di **PESSINETTO**;

14) VOTTERO CIOMÈ IVAN, nato a Lanzo Torinese (TO) il 03/05/1988, residente a Traves (TO) in fraz. André n. 4, C.F.: VTTVNI88E03E445J, in qualità di rappresentante della Pro Loco di **TRAVES**;

15) NITELLI STEFANIA, nata a Torino il 20/10/1965, residente a Torino in via Talucchi Giuseppe n. 24, C.F.: NTLFSN65R60L219E, in qualità di rappresentante della Pro Loco di **VIU'**;

16) VARALLI ALBERTO, nato a Torino il 06/10/1990, residente a Usseglio (TO) in via Roma n. 13 Sub. C, C.F.: VRLLR90R06L219V, in qualità di rappresentante della Pro Loco di **USSEGLIO**;

i quali all'unanimità dichiarano:

ART.1 Di costituire un comitato denominato Comitato "**O.D.V.**" (Olimpiadi delle Valli) con sede in CERES (TO), Piazza Municipio n. 12.

ART. 2 Il comitato, senza fini di lucro, si prefigge di organizzare e gestire la manifestazione sportiva denominata "VALLIADI", edizione estiva ed invernale, nonché delle relative e concomitanti iniziative sportive e culturali, di qualsivoglia natura, che si terranno in preparazione ed in occasione di tale avvenimento sportivo.

ART. 3 I soci fondatori individuano un gruppo di Organizzatori che costituirà il Comitato esecutivo con le seguenti cariche:

Il ruolo di Organizzatori viene assunto dai seguenti signori:

a) GRANERI FRANCESCA con qualifica di Presidente;

b) VOTTERO QUARANTA MAURO con qualifica di Vice Presidente;

- c) CIRIANNI DOMENICO con qualifica di Segretario;
- d) PRANDINO FABIO con qualifica di Consigliere;
- e) BILI DAVIDE con qualifica di Consigliere.



ART. 4 Gli organizzatori assumono la gestione dei fondi raccolti nonché dei loro frutti, per destinarli unicamente agli scopi di cui al precedente ART. 2.

ART. 5 Qualora l'Assemblea deliberasse la chiusura del Comitato, i fondi residui del c/c dovranno essere devoluti equamente alla Associazioni rappresentate nell'Assemblea del Comitato.

ART. 6 Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto, si applicano le norme del Codice Civile e quelle delle altre vigenti leggi.

Letto, firmato e sottoscritto in Ceres (TO) il 13/01/2018:

Graneri Francesca (PRESIDENTE) Francesca Graneri

* VAI ALL'ULTIMA PAGINA
 Vottero Quaranta Mauro (VICEPRESIDENTE) Domenico Vottero

Cirianni Domenico (SEGRETARIO) Domenico Cirianni

Prandino Fabio (CONSIGLIERE) Fabio Prandino

Bili Davide (CONSIGLIERE) Davide Bili

Noveri Silvia Silvia Noveri

Tonietta Matino Tonietta Matino

Eboli Davide Davide Eboli

Aimo Boot Alessandra Alessandra Aimo Boot

Caimotto Renzo

Caimotto Renzo

Gabriele Marco

Gabriele Marco

Geninatti Cossantin Fulvio

Geninatti Cossantin Fulvio

Torasso Davide

Torasso Davide

Vottero Ciomè Ivan

Vottero Ciomè Ivan

Nitelli Stefania

Nitelli Stefania

Varalli Alberto

Varalli Alberto

* VOTTERO QUASANTA MASRO (VICE PRESIDENTE)

Vottero Quasanta Masro



Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Telematici Torino 1
Registato il 23/2/18 n. 301090
S. n. 3 Cod. Trib. 103T
€ 200,00
IL DIRETTORE



Comitato "O.D.V. (Olimpiadi delle Valli)"
Piazza Municipio, 12 – Ceres (TO)
CF: 92053680010, PI:
11876180016
e-mail: info@valliadi.it
www.valliadi.it

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica statutaria

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di gennaio alle ore 15.00 presso Piazza Municipio – Ceres (TO) si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima alle ore 9.00 andata deserta, l'Assemblea straordinaria COMITATO O.D.V., costituito in data 13/01/18 con atto registrato all'Agenzia delle Entrate UT Torino 1 il 22/01/2018.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Sig.ra Francesca Graneri, verbalizza il Segretario Sig. Marco Gabriele a norma del vigente Statuto.

Il Presidente constata che sono presenti:

- Mauro Vottero Quaranta
- Renzo Caimotto
- Marco Gabriele
- Davide Bili
- Giacomo Angelo Martinengo
- Martino Tonietta
- Giorgio Losero
- Lara Lauro
- Giorgio Vinardi
- Danilo Lucchini
- Daniela Urbani
- Fulvio Geninatti Cossatin
- Matteo Turinetti
- Ivan Vottero Ciomé
- Stefania Nitelli
- Arianna Giardino
- Roberta Pocchiola Viter
- Alessia Giardino
- Luca Gino
- Claudio Ghezzi
- Lucilla Previati
- Liliana Molino
- Marika Cappello

- Marina Rudà
- Gian Paolo Rollero

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso contenente l'O.D.G., l'ora ed il luogo,

dichiara

che l'assemblea regolarmente costituita procede alla

- 1) Modifica Statuto per adeguamento alle normative in vigore in materia di "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
- 2) Modifica denominazione sociale
- 3) Nomina direttivo

Il Presidente prende la parola e relaziona:

Occorre modificare lo statuto sociale, che era stato adottato all'atto della costituzione i cui estremi sono sopra riportati, al fine di adeguarlo alla normativa in vigore in tema di riforma del terzo settore Dlgs 117/2017 e s.m.i. e relativi Decreti attuativi.

L'Associazione intende iscriversi al RUNTS come Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. Tale iscrizione dà opportunità darà la possibilità di accedere al Fondo sociale Europeo, accedere a finanziamenti comunitari, all'elenco per la devoluzione nella dichiarazione fiscale dei cittadini del 5 per mille, aderire al coinvolgimento attivo da parte degli enti pubblici attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, sottoscrivere con gli enti pubblici convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, fruire di tutte le agevolazioni fiscali con l'entrata in vigore del RUNTS.

La costituenda associazione potrà ricevere donazioni e lasciti testamentari, liberalità da privati ed aziende che avranno beneficio nella loro dichiarazione fiscale e tutto quanto previsto dalle norme in vigore.

Pertanto alla luce di quanto relazionato si procede alla lettura del testo del nuovo Statuto sociale che andrà a sostituire integralmente lo statuto originario.

Ultimata la lettura si passa alla votazione per l'approvazione del nuovo testo dello Statuto sociale dell'associazione che assume la denominazione "Valliadi APS".

L'acronimo "APS", senza ulteriori delibere o formalità, sarà integrato automaticamente nella denominazione e diverrà spendibile nei rapporti con i terzi e pubblicamente, con effetto dall'iscrizione nel RUNTS».

Per quanto riguarda il direttivo il presidente fa presente che l'assemblea ha deciso che il direttivo sarà composto di 17 persone dopo aver svolto le elezioni vengono nominate le seguenti persone tra i 26 candidati:

- Francesca Graneri
- Mauro Vottero Quaranta
- Renzo Caimotto
- Marco Gabriele
- Davide Bili
- Giacomo Angelo Martinengo
- Martino Tonietta
- Giorgio Losero
- Lara Lauro
- Giorgio Vinardi
- Danilo Lucchini
- Daniela Urbani
- Fulvio Geninatti Cossatin
- Matteo Turinetti
- Ivan Vottero Ciomé
- Stefania Nitelli
- Arianna Giardino

L'Assemblea, dopo ampia discussione, delibera all'unanimità:


- 1) di approvare lo Statuto della Valliadi APS che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" e che entrerà in vigore dalla data della presente assemblea;
- 2) di dare mandato al Presidente e al Segretario di procedere alla registrazione di legge ed all'iscrizione al RUNTS;
- 3) di dare, inoltre, mandato al Consiglio Direttivo di apportare eventuali ulteriori modifiche al testo che fossero eventualmente richieste da normative e dai successivi decreti attuativi del D.lgs 117/2017.

Null'altro essendoci da dichiarare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.00

Il Segretario



(Marco GABRIELE)

Il Presidente



(Francesca GRANERI)

FOGLIO FIRME PER ACCETTAZIONE:

Mauro Vottero Quaranta




Renzo Caimotto




Davide Bili



Giacomo Angelo Martinengo




Martino Tonietta




Giorgio Losero



Lara Lauro



Giorgio Vinardi




Danilo Lucchini




Daniela Urbani



Fulvio Geninatti Cossatin



Matteo Turinetti



Ivan Vottero Ciomé



Stefania Nitelli



Arianna Giardino



Roberta Pocchiola Viter



Alessia Giardino

Alessia Giardino

Luca Gino

Luca Gino

Claudio Ghezzi

Claudio Ghezzi

Lucilla Previati

Lucilla Previati

Liliana Molino

Liliana Molino

Marika Cappello

Marika Cappello

Marina Rudà

Marina Rudà

Gian Paolo Rollero

Gian Paolo Rollero

Agenzia delle Entrate
 Direzione Regionale Piemonte
 Ufficio 2
 Torino
 Via...
 Atto registrato il 23-2-2022 472
 Serie 3 ESSENTIO



RP

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VALLIADI A.P.S.

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione di promozione sociale VALLIADI siglabile "VALLIADI A.P.S.", con sede legale nel Comune di Ceres e di seguito indicato come ASSOCIAZIONE.
2. L'ASSOCIAZIONE utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

Art. 2. Scopi e finalità

1. L'ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'ASSOCIAZIONE persegue le seguenti specifiche finalità: promuovere e favorire l'organizzazione della Manifestazione Valliadi®, organizzata preferibilmente con la collaborazione delle proloco e/o associazioni del territorio, nonché delle relative e concomitanti iniziative sportive e culturali, di qualsivoglia natura, che si terranno in preparazione ed in occasione di tale avvenimento ludico-sportivo,.
3. L'attività intende valorizzare tutti i territori interessati dalla manifestazione ed è strutturata per garantire l'egual peso di ogni territorio in modo che le differenze di dimensione geografica e di popolazione non influiscano sulla opportunità di partecipazione e presenza di ogni realtà.

Art. 3. Attività

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ASSOCIAZIONE intende:

- Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, eventi e manifestazioni sportive e ricreative che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti
- Sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio
- Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera
- Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione dei territori coinvolti nel progetto, quali: iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione
- Promuovere lo sviluppo di reti di Associazioni, Amministrazioni e persone di diversi Comuni nell'organizzazione e promozione degli eventi, principali e collaterali
- Favorire la conoscenza e valorizzazione delle strutture sportive, pubbliche e private, del territorio
- Promuovere la cultura dello sport: salute, inclusione, collaborazione, spirito di squadra, sana competizione
- Favorire la conoscenza anche di sport minori e delle regole e il rispetto nelle competizioni

Ai fini organizzativi, l'ASSOCIAZIONE potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

L'ASSOCIAZIONE allo scopo di meglio raggiungere i suoi fini, potrà aderire, affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con Confederazioni, Enti e Organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

L'ASSOCIAZIONE potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, accessorie, occasionali e marginali, correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4. Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
2. L'ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - attività di raccolta fondi di cui l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;

- 
- proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice;
3. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
 4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo deposita presso la sede dell'ASSOCIAZIONE almeno otto giorni prima dell'assemblea in modo che possa essere consultato dagli associati. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio approvato deve poi essere depositato entro il 30 giugno all'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
 5. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.
 6. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5. Soci

Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche o le Associazioni che abbiano un legame con il territorio interessato dalle Valliadi®, condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Il numero dei soci non deve essere inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

L'adesione all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8; in ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6. Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività; i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'A.P.S. soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'A.P.S. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'A.P.S. può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Art. 7 Criteri di ammissione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ASSOCIAZIONE stessa; in caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la

domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.


2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo;
3. Il ricorso al Consiglio Direttivo è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;

Art. 8. Perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di socio si perde:
 - a. Per morte;
 - b. Per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c. Per esclusione
2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo.
3. L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ASSOCIAZIONE;
4. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
5. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
6. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 9. Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:



di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, secondo quanto previsto nel regolamento;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;

3. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 10. Quota associativa

1. I soci devono corrispondere la quota associativa annuale nell'importo ed entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile;
2. L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
3. La quota associativa deve essere versata entro il 28 febbraio.

Art. 11. Organi dell'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, se eletto;
- Organo di Revisione, se eletto.

Art. 12. Assemblea dei Soci


1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per

la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi;

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto al recapito che risulta sul libro degli associati, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, e/o mediante avviso affisso nella sede dell'ASSOCIAZIONE, con DIECI giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario, o in sua assenza da altro socio appositamente eletto, che lo sottoscrive insieme al Presidente;
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se il numero dei soci è inferiore a 500, 5 se il numero dei soci è superiore a 501

Art. 13. Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice;

- 
- approva il bilancio sociale quando previsto per legge;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 6, comma 1 dello Statuto;

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 14. Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 12;
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 15. Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 41 consiglieri scelti tra i soci maggiorenni che rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati

consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti;

2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo; I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario; gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperti da un unico consigliere.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
7. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - predispone annualmente, qualora previsto per legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - individua ed esercita eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
9. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti;

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;
11. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva o per delega della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
13. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
14. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;

Art. 16. Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono ratificati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.
4. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 17. Tesoriere

1. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo; al tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare

prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Art. 18. Segretario

1. Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di consiglio e di assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 19. Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente per iscritto.

Art. 20. Organo di controllo

2. Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico; se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei Soci; i componenti restano in carica per 4 esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati; Al suo interno il Collegio designa il Presidente.
3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e

- 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 7. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso, l'Organo è costituito da Revisori Legali Iscritti nell'apposito registro.

Art. 21. Revisione legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del codice, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive;
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ASSOCIAZIONE, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 22. Scioglimento


1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ASSOCIAZIONE interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.


Art. 23. Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il Segretario


(Marco GABRIELE)

Il Presidente


(Francesca GRANERI)